

Banca Valsabbina

Sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza, delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 marzo 2021, n. 761 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2021 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, sono estesi ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.278 del 22 novembre 2021 – lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 6 mesi.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-del-cdm-del-29-dicembre-2021-regione-emilia-romagna-proroga-stato-emergenza-eventi-meteodicembre-2020-0>) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.

In particolare, l'Art. 6 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 31 dicembre 2022**.